

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE
CENTRO di ACCOGLIENZA di EMPOLI
“Amici del Progetto Uomo” - OdV

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Centro di Accoglienza di Empoli “Amici del Progetto Uomo” – Organizzazione di Volontariato - (C.A.E. - OdV). Essa opera ai sensi del Codice Civile, del DLGS 01-07-2017 (CTS e successive modificazioni). Essa si prefigge anche di operare nell'ambito della tossicodipendenza ai sensi del D.P.R. 309/90 e Legge R.T. 54/93 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 2

Il C.A.E.- OdV ha sede in Empoli, Via Barzino 1.

Art. 3

Il C.A.E.- OdV persegue finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del socio/sanitario, con prestazioni erogabili con continuità, svolta prevalentemente dai volontari dell'associazione direttamente volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della generalità della popolazione.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale rivolte prevalentemente a terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- l) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- m) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- n) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- p) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- t) svolgimento di messa alla prova o lavori di pubblica utilità regolamentate da normativa vigente
- u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Il C.A.E.- OdV in particolare ha lo scopo di:

- d) Operare nel campo del disadattamento e emarginazione, svolgendo un'azione completa a favore di quei giovani che, per ragioni diverse e in diverse forme, si trovano in situazioni difficili, in particolare in favore di coloro che, essendo dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope cercano un aiuto concreto per liberarsi dal bisogno della droga e dalle sue conseguenze;
- e) individuare le cause del fenomeno dell'emarginazione con speciale riferimento al territorio, svolgere un'opera di efficace prevenzione e di corretta informazione soprattutto verso le famiglie e la scuola e preparare operatori volontari;

- f) dar vita a progetti educativi finalizzati alla prevenzione del disadattamento sociale dei giovani ed in particolare della tossicodipendenza con programmi specifici ed autonomi;
- g) creare rapporti di solidarietà con famiglie e giovani direttamente coinvolti in problemi di devianza giovanile;
- h) svolgere un'azione di stimolo e di collaborazione con l'Amministrazione Pubblica, la Chiesa, le Forze dell'Ordine e ogni altra Associazione politica, sociale ed economica, per operare nel territorio con maggiore incisività non volendo assumere ruoli alternativi né sostitutivi, inserendosi utilmente in quegli spazi che l'intervento pubblico lascia aperti all'iniziativa del volontariato competente e socialmente responsabile; operare affinché politica, lavoro, scuola, famiglia e tempo libero, diventino realtà effettivamente aperte alla presenza creativa dei giovani, per permettere così di affrontare i problemi dell'esistenza personale e sociale.
- i) attuare programmi terapeutici riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti ai sensi della Legge R.T. 54/93.

Il C.A.E.- OdV intende realizzare i propri scopi sociali attraverso le seguenti attività:

- 1) Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per giovani e adolescenti;
- 2) programmi individuali di accoglienza e sostegno effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso altre strutture di accoglienza;
- 3) orientamento e formazione professionale per adolescenti e giovani;
- 4) istituzione di un Centro Studi e Documentazione, nonché pubblicazione e diffusione di periodici diretti all'informazione sociale;
- 5) formazione, aggiornamento e consulenza per operatori e volontari del settore;
- 6) strutture e programmi terapeutici riabilitativi di accoglienza per tossicodipendenti e loro famiglie, autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette ai sensi della Legge R.T. 54/93 con le modalità indicate dall'art. 2 comma 1 individuando di volta in volta la sede o le sedi operative per le quali potrà chiedere l'iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari impegnandosi al rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia.

- 7) servizi e strutture con carattere di animazione, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
- 8) Attività occupazionali degli assistiti, intese come forme per la loro riabilitazione e reinserimento sociale, nel campo dell'agricoltura, artigianato e servizi, escludendo evidentemente con ciò ogni forma di rapporto di lavoro con l'utente che rimane soggetto di attenzione e cura dell'associazione attraverso le modalità stabilite nei programmi specifici che rispecchiano gli scopi sociali.

Il C.A.E.- OdV potrà svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS che saranno individuate dal Direttivo dopo l'emanazione del relativo decreto ministeriale, nonché attività di raccolta fondi ex art.7 CTS.

Art. 4

Le prestazioni saranno erogate prevalentemente attraverso l'opera gratuita degli aderenti.

Il ricorso ad eventuali lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati, comunque non soci, è consentito solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività della medesima ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

Il C.A.E.- OdV convinto che questo impegno non ammette improvvisazioni e richiede una continua ricerca e un continuo aggiornamento per acquisire la necessaria professionalità e competenza, si costituisce in rapporto al Centro di Solidarietà di Firenze e collabora con le strutture pubbliche e del privato sociale sia Nazionali che Internazionali.

Art. 6

Il C.A.E.- OdV si dichiara apolitico ed aconfessionale e non ha scopi di lucro.

TITOLO II

SOCI-PATRIMONIO

Art. 7

Possono essere soci del C.A.E.- OdV persone fisiche o enti del terzo settore e/o senza scopo di lucro con limiti previsti dall'art. 32 II C. del CTS, di qualsiasi natura senza discriminazione di ordine ideologico, politico e religioso in qualità di:

- a) soci fondatori: quanti partecipano alla costituzione del C.A.E.- OdV;
- b) soci ordinari: quanti ne richiedono l'iscrizione e partecipano direttamente alla vita e alle attività del C.A.E.- OdV;
- c) l'accettazione dei soci ordinari è devoluta a deliberazione del consiglio Direttivo;
- c) sono solo sostenitori: quanti sostengono il C.A.E.- OdV collaborando anche economicamente ai suoi scopi.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto, delle deliberazioni degli Organi Sociali ed eventuali regolamenti interni.

La domanda deve inoltre comprendere:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) in caso di rigetto della domanda la delibera motivata deve essere inviata entro 60 GG all'interessato che può fare ricorso all'assemblea nei successivi 60 GG, la quale deciderà nella prima seduta utile.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta annuale;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo;

- c) I soci hanno i seguenti diritti:
- 1) Elettorato attivo e passivo in assemblea
 - 2) Esaminare i Libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 gg al Presidente
 - 3) Partecipare alla vita dell'Associazione

La qualifica di socio si perde per esclusione, recesso e morte.

Viene considerato escluso il socio che:

- non osservi in modo grave lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo;
- non si riconosca più nei principi e negli scopi del C.A.E.- OdV

Il socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 9

Il C.A.E.- OdV attua le finalità con i contributi dei soci, dei privati, dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche, private e di organismi internazionali; attraverso donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da convenzioni e da attività di cui all'art. 6 e 7 del CTS

Art. 10

Il C.A.E.- OdV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.11

Il C.A.E.- OdV deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art., 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 12

Il C.A.E.- OdV deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti nei casi previsti dal Codice del terzo settore.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Art. 13

Sono organi del C.A.E.- OdV

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea Generale:

- Rappresenta la universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci;
- Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qual volta venga convocata dal Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) Formula le direttive generali del programma dell'associazione, che viene definito ed attuato dal Consiglio Direttivo;
 - b) Elege i membri del Consiglio Direttivo;

- c) Approva annualmente il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo del C.A.E.- OdV e la relazione del Consiglio Direttivo con indicati i beni, i contributi e i lasciti;
- d) Approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) Delibera sulle proposte associative;
- f) Delibera sulla responsabilità degli organi amministrativi ex art. 28 CTS;
- g) Delibera sulla trasparenza gestionale dell'associazione;
- h) Delibera sullo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- i) Delibera sulla esclusione degli associati;
- j) Delibera sull'eventuale regolamento assembleare;
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti sulla sua competenza dallo statuto e dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei soci intervenuti e le votazioni sono sempre palesi e ogni socio ha un voto in Assemblea.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati.

Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 15

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Esso è formato da sette membri eletti dall'Assemblea Generale.

Qualora durante tale periodo, per dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, subentra di diritto il successivo socio votato dall'Assemblea ma non eletto.

Il Consiglio Direttivo:

- a) definisce ed attua il programma del C.A.E.- OdV e prende tutte le iniziative che ritiene utili al Centro stesso in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto;
- b) amministra i fondi del C.A.E.- OdV per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi della Associazione secondo le norme di legge; redige il bilancio annuale e la relazione finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;
- c) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- d) si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- e) nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente, inoltre stabilisce tutte le altre cariche necessarie all'interno del Centro;
- f) delibera annualmente sulla entità della quota minima sociale;
- g) delibera sulla ammissione, esclusione e recesso dei soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, le votazioni sono sempre palesi.

I componenti il Consiglio Direttivo svolgono la loro opera a titolo gratuito.

Tutti gli amministratori sono scelti tra i soci sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro; si applica l'art. 2382 del CC per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16

Il Presidente:

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Consiglio Direttivo del C.A.E.- OdV;

E' responsabile, con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dal C.A.E.- OdV.

Rappresenta il C.A.E.- OdV a tutti gli effetti con firma singola per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio.

Presenta annualmente all'Assemblea Generale dei soci, il bilancio annuale e la relazione del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, ne faranno le veci il Vice Presidente o un altro consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea generale provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme del DLGS 117/2017 e successive modifiche e in quanto compatibile il Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Volontariato ed Enti Ausiliari.